



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Incarico di esperto per l'attività di consulenza giuridica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, conferito al dottor Roberto Bruno Mario Giarola – Errata corrige.

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il *Codice della protezione civile*, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024 e tuttora vigenti;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario

straordinario, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per il funzionamento della struttura di supporto ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e, in particolare, l'articolo 20-ter, che, tra l'altro:

- al **comma 1** dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- al **comma 2** prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- al **comma 4** stabilisce che alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, la disposizione stabilisce che il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La disposizione di cui trattasi, inoltre, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza e che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, concludendo che, fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse;
- al **comma 5** prevede che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-*ter* in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** l'articolo 20-*ter*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che prevede la possibilità per la struttura di supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione di avvalersi di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga alla disciplina generale degli incarichi pubblici;
- VISTO** il decreto PCM AKW67R5 DE12025 0000018 del 20 febbraio 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di esperto al dott. Roberto Bruno Mario Giarola per attività di consulenza giuridica nell'ambito delle funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTA** la nota prot.n. DIP 0005720-P del 3 febbraio 2025, con la quale il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato la prescritta autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2025, ferma restando la necessità che l'incarico stesso sia svolto compatibilmente con le esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze e nel rispetto dei limiti retributivi, ai sensi della normativa vigente;
- CONSIDERATO** che il conferimento degli incarichi di consulenza previsto dal citato articolo 20-*ter*, comma 5, ha natura eccezionale e temporanea, finalizzata al supporto in contesti straordinari, come la gestione dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali del maggio 2023, e pertanto si distingue dalle normali procedure per il conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori;
- VISTO** l'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che stabilisce l'obbligo di controllo preventivo di legittimità degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte della Corte dei Conti;
- CONSIDERATO** che, secondo la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti non è richiesto per gli incarichi conferiti nell'ambito di attività straordinarie, come quelle connesse alla ricostruzione in seguito agli eventi alluvionali, e che il controllo da parte della Corte dei Conti si limita al controllo successivo sulla gestione degli atti di spesa;
- ATTESO** che nell'atto sopra citato, per mero errore materiale, si è stabilito che l'efficacia dell'incarico decorre dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo;

RAVVISATA la necessità di rettificare il suddetto decreto per uniformarlo alla normativa vigente e alle prassi amministrative, stabilendo che l'efficacia dell'incarico decorra a partire dalla sottoscrizione dello stesso;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

1. L' articolo 1, comma 1, del Decreto PCM AKW67R5 DE12025 0000018 del 20 febbraio 2025 è sostituito dal seguente:

“Al consigliere Roberto Bruno Mario Giarola, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è conferito l'incarico di esperto per le attività di consulenza giuridico legale e legislativa nell'ambito della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. L'efficacia dell'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto”.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e modifica ogni precedente disposizione che contrasti con quanto stabilito nel presente atto.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio